Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Anno 69° — **ROMA - Lunedì, 3 dicembre 1928 - ANNO VII** — **Numero 281**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo del supplemento ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale »** — **Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del **Provveditorato generale dello Stato**, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Le richieste di abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *Boffi Angelo*, via Umberto I, 13. — Ancona: *Fogola Giuseppe*, Corso Vittorio Emanuele, 30. — Aquila: *Agnelli F.*, via Principe Umberto, 25. — Arezzo: *Pellegrini A.*, via Cavour, 15. — Ascoli Piceno: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Asmara: *A. A. e F. Cicero.* — Avellino: *Leprino C.* — Bari: *Libreria editrice Favia Luigi & Guglielmo*, via Sparano, 36. — Belluno: *Silvio Benetta, editore.* — Benevento: *Tomaselli E.*, Corso Garibaldi, 219. Bengasi: *Russo Francesco.* — Bergamo: *Libreria internazionale Istituto Italiano di Arti Grafiche dell'A.L.I.* — Bologna: *Libreria editrice Cappelli Licinio*, via Farini, 6; *Messaggerie Italiane*, via Milazzo, 11. — Brescia: *Castoldi E.*, Largo Zanardelli. — Bolzano: *Rinfreschi Lorenzo.* — Brindisi: *Carlucci Luigi.* — Buenos Ayres: *Libreria Italiana Moderna Alfredo E. Mele e C.*, Lavalle, 485. — Caltanissetta: *P. Milia Russo* — Caserta: *F. Croce e Figli.* — Catania: *Libreria Editrice Giannotta Nicolò*, via Lincoln, 271-275; *Società Editrice internazionale*, via Vittorio Emanuele, 135. — Catanzaro: *Scaglione Vito.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *Nani e C.* — Cosenza: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Cremona: *Libreria Sonzogno E.* — Cuneo: *Libreria Editrice Salomone Giuseppe*, via Roma, 68. — Enna: *G. B. Buscemi.* — Ferrara: *G. Lunghini e F. Bianchini*, piazza Pace, 31. — Firenze: *Rossini Armando*, piazza Unità Italiana, 9; *Messaggerie Italiane*, Canto dei Nelli, 10. — Fiume: *Libreria Popolare « Minerva »*, via Galilei, 6. — Frosinone: *Grossi prof. Giuseppe.* — Foggia: *Pilone Michele.* — Forlì: *Archetti G.*, Corso Vittorio Emanuele, 12. — Genova: *Libreria Fratelli Treves dell'A. L. I.*; *Società Editrice Internazionale*, via Petrarca, 22-24-t; *Messaggerie Italiane*, via degli Archi P. Monum. — Grosseto: *Signorelli F.* — Gorizia: *Paternolli G.*, Corso Giuseppe Verdi, 37. — Imperia: *S. Benedusi; Cavillotti G.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *P. M. Ricci.* — Mantova: *U. Mondovì*, Corso Vittorio Emanuele, 64. — Messina: *Ferrara Vincenzo*, Viale San Martino, 45; *G. Principato; D'Anna Giacomo.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libraria Italiana.*, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64, 66, 68; *Società Editrice Internazionale*, via Bocchetto, 8; *A. Vallardi*, via Stelvio, 2; *Luigi di Giacomo Pirola; Messaggerie Italiane; Libreria Littorio.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote*, Portico del Collegio. — Napoli: *Paravia & Treves*, via Guglielmo S. Felice, 49; *Raffaele Majolo e Figlio*, via T. Caravita, 30; *Messaggerie Italiane*, via Mezzocannone, 7; *A. Vallardi.* — Novara: *R. Guaglio*, Corso Umberto I, 26. — Nuoro: *Margaroli Giulio.* — Padova: *Angelo Draghi*, via Cavour, 9. — Palermo: *O. Fiorenza*, Corso Vittorio Emanuele, 3·5. — Parigi: *Società Anonima Libreria Italiana*, Rue du 4 September, 24. — Parma: *Libreria Fiaccadori, Società Editrice Internazionale*, via del Duomo, 20-26. — Pavia: *Bruni & Marelli.* — Perugia: *Natale Simonelli.* — Pesaro: *Rodope Gennari.* — Piacenza: *Editore V. Porta*, via Cavour, 10-12. — Pisa: *Minerva (già Bemporard) Riunite Sottoborgo.* — Pistoia: *A. Pacinotti.* — Pola: *Schmidt*, piazza Foro, 17. — Potenza: *Intendenza di Finanza* (Servizio vendita). — Ravenna: *E. Lavagna & Figli.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *Luigi Bonvicini*, via Felice Cavallotti. — Rieti: *A. Tomasetti.* — Roma: *Fratelli Treves dell'A.L.I.* Galleria Piazza Colonna; *A. Signorelli*, via degli Orfani, 88; *Maglione*, via Due Macelli, 88; *Mantegazza degli Eredi Cremonesi*, via 4 Novembre, 145; *Stamperia Reale*, vicolo del Moretto, 6; *Messaggerie Italiane*, via del Pozzetto, 118; *A. Vallardi*, Corso Vitt. Eman.; *Libreria Littorio; Istituto Geogr. De Agostini; Compagnia Ital. Turismo*, via Marghera, 6. — Rovigo: *G. Marin*, via Cavour, 48. — Sansevero: *Luigi Venditti*, Piazza Municipio, 9. — Sassari: *G. Ledda*, Corso Vittorio Emanuele, 14. — Savona: *Pietro Lodola.* — Siena: *Libreria S. Bernardino*, via Cavour, 42. — Siracusa: *C. Greco* — Sondrio: *E. Zarucchi*, via Dante, 9. — Spezia: *A. Zacutti*, via Felice Cavallotti, 3. — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. D'Ignazio.* — Terni: *Stabilimento Alterocca* — Torino: *Editrice F. Casanova & C.*, piazza Carignano; *Società Editrice Internazionale*, via Garibaldi, 20; *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, via S. Teresa, 6; *Messaggerie Italiane*, via dei Mille, 24. — Trapani: *Giuseppe Banci*, Corso Vittorio Emanuele, 82. — Trento: *Editrice Marcello Disertori*, via S. Pietro, 6. — Treviso: *Longo & Zoppelli.* — Trieste: *Licinio Cappelli*, Corso Vittorio Emanuele, 12; *Treves & Zanichelli.* — Tripoli: *Libreria Minerva di Cacopardo Fortunato*, Corso Vittorio Emanuele. — Udine: *Alfonso Benedetti*, via Paolo Sarpi, 41. — Varese: *Maj & Malnati.* — Venezia: *Umberto Sormani*, via Vittorio Emanuele, 3844. — Vercelli: *Bernardo Cornale.* — Verona: *Remigio Cabianca*, via Mazzini, 42. — Vicenza: *Giovanni Galla*, via Cesare Battisti. — Viterbo: *Fratelli Buffetti.* — Zara: *E. De Sconfeld*, piazza Plebiscito.

CONCESSIONI SPECIALI. — Lugano: *Alfredo Arnold*, Rue Luvini Perreghini. — Torino: *Rosemberg & Sellier*, via Maria Vittoria, 18. — Milano: *Casa Editrice Ulrico Hoepli*, Galleria de Cristoforis.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 3054.

REGIO DECRETO 20 settembre 1928, n. 2581.
Premi da concedersi ai titolari dei libretti nominativi delle Casse di risparmio postali ed ai possessori di quelli al portatore per l'anno 1928.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge n. 1777 del 15 luglio 1923, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;
Visto il R. decreto n. 1033 del 15 maggio 1924;
Visto il R. decreto n. 2370 del 24 dicembre 1925;
Visto il R. decreto n. 1686 del 16 settembre 1926;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per l'anno 1928, l'ammontare complessivo dei premi da concedersi, in virtù del R. decreto-legge n. 1777 del 15 luglio 1923, ai titolari dei libretti nominativi delle Casse di risparmio postali ed ai possessori di quelli al portatore, che abbiano accreditato a loro favore al 31 dicembre 1928 una somma non inferiore alle L. 2000, viene fissato in lire 2,000,000.
La spesa relativa sarà posta a carico della gestione delle Casse di risparmio postali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 settembre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1928 - Anno VII
Atti del Governo, registro 278, foglio 265. — CASATI.

Numero di pubblicazione 3055.

REGIO DECRETO 18 ottobre 1928, n. 2600.
Assunzione, nei ruoli governativi, dei presidi e dei professori appartenenti ad istituti medi pareggiati convertiti in Regi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 6 maggio 1923, n. 1054, relativo all'ordinamento della istruzione media e dei convitti nazionali, ed in particolare l'art. 110;
Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Veduto il regolamento 6 giugno 1925, n. 1084;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I presidi ed i professori degli istituti medi pareggiati, convertiti in Regi con effetto dal 16 settembre 1928, possono essere assunti in servizio dello Stato in istituti di pari ordine e grado sebbene non posseggano i requisiti di cui al n. 6 dell'art. 99 del regolamento 6 giugno 1925, n. 1084, purchè siano stati nominati, anche prima del pareggiamento della scuola, con l'approvazione della competente autorità scolastica, in una forma consentita dalle leggi e dai regolamenti del tempo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 18 ottobre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1928 - Anno VII
Atti del Governo, registro 279, foglio 16. — CASATI.

Numero di pubblicazione 3056.

REGIO DECRETO 18 ottobre 1928, n. 2582.

Autorizzazione alla Regia università di Roma ad accettare un legato di libri.

N. 2582. R. decreto 18 ottobre 1928, col quale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Regia università di Roma viene autorizzata ad accettare un legato di libri, disposto in suo favore dal prof. Cesare De Lollis.

Visto, *il Guardasigilli:* Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1928 - Anno VII

Numero di pubblicazione 3057.

REGIO DECRETO 1° novembre 1928, n. 2583.

Autorizzazione alla Regia università di Padova ad accettare una donazione per l'istituzione di una borsa di studio da intitolare al nome del sottotenente dott. Luigi Dal Bianco.

N. 2583. R. decreto 1° novembre 1928, col quale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Regia università di Padova viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 12,000 nominali, disposta in suo favore dai signori Dal Bianco comm. dott. Alberto e Querini Elvira in Dal Bianco, per l'istituzione presso l'Università stessa di una borsa di studio intitolata al nome del sottotenente dott. Luigi Dal Bianco, da conferirsi ogni anno ad uno studente di nazionalità italiana e di condizioni economiche molto disagiate, inscritto a quella Facoltà giuridica.

Visto, *il Guardasigilli:* Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1928 - Anno VII

Numero di pubblicazione 3058.

REGIO DECRETO 25 ottobre 1928, n. 2584.

Riconoscimento, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, del Consorzio di irrigazione del fiume Lombricese, con sede in Camaiore.

N. 2584. R. decreto 25 ottobre 1928, col quale, su proposta del Ministro per l'economia nazionale, è riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio di irrigazione del fiume Lombricese, con sede nel comune di Camaiore, provincia di Lucca, e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1928 - Anno VII

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1928.

Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana alla signora Maria Sardagna.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che la signora Maria Sardagna, nata a Villazzano (Trento) il 10 ottobre 1893 da Giuseppe e da Bianca Bagno, trovasi in via di riacquistare a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da essa perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Maria Sardagna il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 7 novembre 1928 del Consiglio di Stato, sezione prima, le cui considerazioni si intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito alla predetta signora Maria Sardagna il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 novembre 1928 - Anno VII

p. *Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:*
BIANCHI.

(372)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1928.

Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana al sig. Giovanni Menegoni.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che il signor Giovanni Menegoni, nato a Torre del Lago (Viareggio) il 12 gennaio 1895 da Luciano e da Amelia Cardini, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto signor Giovanni Menegoni il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 7 novembre 1928 del Consiglio di Stato, sezione prima, le cui considerazioni si intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito al predetto signor Giovanni Menegoni il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 novembre 1928 - Anno VII

p. *Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:*
BIANCHI.

(373)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1928.

Istituzione di un Ufficio del lavoro presso la Capitaneria del porto di Taranto.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 15 ottobre 1923, n. 2476, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, che contiene norme per la disciplina del lavoro nei porti del Regno;

Visto il R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, relativo alla istituzione degli Uffici del lavoro nei porti del Regno;
Ritenuta la necessità di disciplinare il lavoro nel porto di Taranto;
Udito il Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

Disposizioni generali.

Art. 1.

Presso la Capitaneria di porto di Taranto è istituito un Ufficio del lavoro portuale, al quale spetta di esercitare, nel porto di Taranto e relative dipendenze, i poteri previsti dal R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232. Esso è retto da un ufficiale della predetta Capitaneria, col titolo di direttore dello stesso Ufficio, ed è posto sotto il controllo del comandante del porto di Taranto.

Art. 2.

Il direttore dell'Ufficio del lavoro portuale è assistito da una Commissione da lui presieduta e della quale fanno parte:

1° un funzionario del Circolo d'ispezione dell'industria e del lavoro, designato dal Ministero dell'economia nazionale;

2° un rappresentante dei datori di lavoro portuale, designato dalla Federazione provinciale fascista dei commercianti;

3° un rappresentante dei lavoratori portuali, designato dal Sindacato provinciale dei lavoratori dei porti.

Dalle associazioni indicate ai nn. 2 e 3 verranno designati i membri supplenti destinati a sostituire i corrispondenti membri effettivi in caso di assenza.

I rappresentanti delle associazioni suddette durano in carica un biennio e possono essere riconfermati. Decadranno dal mandato e dovranno essere sostituiti i falliti o coloro a cui carico venisse accertata qualche infrazione agli ordinamenti del lavoro portuale, o coloro che incorressero in qualcuno dei reati che escludono dall'iscrizione nei ruoli dei lavoratori portuali.

Art. 3.

Dovrà essere udito il parere della Commissione di cui al precedente articolo, che sarà convocata dal direttore dell'Ufficio del lavoro a sua iniziativa od anche a richiesta di uno dei membri, quando occorra:

1° determinare o variare la forza numerica dei ruoli dei lavoratori;

2° deliberare sulle domande per l'ammissione nei ruoli suddetti e formare la graduatoria degli aspiranti;

3° preparare le proposte per eventuali modifiche al presente ordinamento e per la determinazione e variazione delle tariffe di lavoro portuale, nonchè esaminare, per quindi riferirne al comandante del porto, le domande e proposte che, sulla stessa materia, fossero presentate dalle classi operaie e commerciali;

4° tentare la conciliazione delle controversie collettive fra lavoratori o fra questi e i datori di lavoro quando interessino una intera categoria di lavoratori;

5° promuovere l'autorizzazione a lavorare in porto ad impresari e ad associazioni di lavoratori;

6° revocare tale autorizzazione e sospendere dal lavoro in porto i datori di lavoro e le associazioni operaie;

7° determinare o variare le norme di lavoro, gli orari, la composizione e il rendimento delle squadre o mani di lavoro.

Le decisioni saranno prese a maggioranza di voti, qualunque sia il numero degli intervenuti. A parità di voti, quello del presidente determina la maggioranza.

A richiesta di uno dei membri della Commissione, o a sua iniziativa, il direttore dell'Ufficio del lavoro, oltre che sulle materie di cui sopra, potrà sentire la Commissione stessa ogni qualvolta lo ritenga opportuno, e chiamare a partecipare alle sedute, in qualità di esperto e con semplice voto consultivo, chiunque sia ritenuto utile.

Art. 4.

Il presente ordinamento si applica al lavoro che si compie nel porto di Taranto e relative dipendenze (escluse le zone militari) per l'imbarco, sbarco, trasbordo, deposito, e movimento in genere delle merci e per altre operazioni sussidiarie e complementari.

Lavoratori e loro associazioni.

Art. 5.

Gli operai addetti al lavoro di cui all'art. 4, salve le eccezioni espressamente previste nel presente decreto, debbono essere iscritti in appositi ruoli di categoria tenuti dall'Ufficio del lavoro.

I lavoratori sono divisi in due categorie:

a) lavoratori della stiva, e cioè tutti i lavoratori di bordo, nonchè quelli così detti « sotto-paranco », ed infine quelli addetti eventualmente al trasporto di merci su chiatte, i quali tutti si avvicendano a turno nel lavoro;

b) facchini, e cioè i lavoratori addetti al maneggio delle sole merci che si trovano già depositate sulle banchine.

Ogni categoria avrà un ruolo dei lavoratori permanenti nel quale saranno iscritti soltanto coloro che attendono con carattere di continuità al lavoro portuale e da esso prevalentemente ritraggono i mezzi di sussistenza, ed un ruolo di lavoratori avventizi che comprenderà coloro che attendono al lavoro del porto soltanto saltuariamente.

Art. 6.

Per ottenere l'iscrizione nei ruoli dei lavoratori portuali occorrono i seguenti requisiti:

1° aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°;

2° essere cittadino italiano ed avere stabile residenza nel comune di Taranto;

3° essere di sana e robusta costituzione fisica;

4° non aver riportato condanne per delitti di istigazione od associazione a delinquere; falsi di qualunque genere; delitti contro la pubblica incolumità e la libertà di lavoro; delitti di omicidio o lesioni personali (quando la pena applicata al caso sia stata quella della reclusione); delitti di furto, rapina, estorsione, ricatto, truffa od altre frodi; appropriazione indebita o ricettazione; danneggiamento di opere d'impianti portuali; od avere ottenuta la riabilitazione;

5° essere di buona condotta morale;

6° aver ottenuto, all'atto del congedamento dal servizio militare, il certificato di buona condotta.

Art. 7.

I ruoli, sia dei lavoratori permanenti che degli avventizi saranno chiusi e comprenderanno solo il numero di in

vidui corrispondenti al fabbisogno del porto, da stabilirsi, a giudizio del direttore dell'Ufficio del lavoro, sentita la Commissione di cui al precedente art. 2.

Non potranno riaprirsi i ruoli, per far luogo a nuove ammissioni od a passaggi definitivi da una categoria all'altra, se non con autorizzazione del comandante del porto e previo parere favorevole della Commissione, che proporrà il numero dei posti da coprire soltanto quando, per aumentato traffico del porto o per altre cause, il numero dei lavoratori iscritti si manifesti permanentemente insufficiente.

Art. 8.

L'apertura delle iscrizioni nei ruoli dei lavoratori del porto sarà resa di pubblica ragione mediante apposito manifesto a cura del direttore dell'Ufficio del lavoro, al quale saranno rivolte, entro il termine stabilito, le apposite domande corredate dell'atto di nascita, del certificato di cittadinanza italiana, di quello di residenza, del certificato penale e di quello di buona condotta. Questi due ultimi documenti dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del manifesto.

Per il passaggio da avventizio a permanente, l'interessato dovrà presentare solo il certificato penale e quello di buona condotta.

Art. 9.

Le domande saranno esaminate dal direttore dell'Ufficio del lavoro, il quale, sentito il parere della Commissione, giudicherà sulla idoneità dei richiedenti e stabilirà la graduatoria degli idonei.

Saranno titoli di preferenza, agli effetti della graduatoria, le benemerenze acquistate in guerra, le ricompense al valor militare, al valore di marina ed al valor civile, nonchè la qualità di figli o fratelli di lavoratori del porto.

La graduatoria sarà resa pubblica mediante affissione all'albo dell'Ufficio del lavoro, ed al comandante del porto sarà riservata la decisione sugli eventuali ricorsi che dovranno essere presentati entro il termine di quindici giorni dalla data di detta pubblicazione.

Art. 10.

All'atto dell'iscrizione nei ruoli, l'Ufficio del lavoro rilascerà ad ogni lavoratore una tessera a pagamento con fotografia, munita della firma dell'iscritto o di altro segno di riconoscimento.

Il relativo importo andrà a beneficio dell'Ufficio stesso in rimborso delle spese all'uopo sostenute.

Art. 11.

I vuoti che si verificheranno nei ruoli dei lavoratori permanenti di una categoria, sempre che ne sia riconosciuta la opportunità come all'art. 7, saranno coperti dagli avventizi della stessa categoria nell'ordine di anzianità, purchè conservino i prescritti requisiti, tranne quello dell'età.

Art. 12.

Se a completare il ruolo dei permanenti di una categoria non fossero sufficienti gli avventizi della categoria stessa, l'Ufficio del lavoro, prima di addivenire a nuove ammissioni, disporrà il passaggio a detta categoria degli avventizi delle altre categorie, quando tali avventizi siano eccedenti ai bisogni normali della categoria cui appartengono.

Art. 13.

Tutti i lavoratori portuali sono tenuti:

a) a presentarsi regolarmente alle chiamate al lavoro;

b) a portare sempre con loro la tessera personale, ad averne speciale cura, e ad esibirla a qualunque richiesta dei funzionari ed agenti dell'autorità marittima e della forza pubblica;

c) a non assentarsi dal lavoro se non con regolare autorizzazione e ad eseguire sollecitamente, e a regola d'arte, il lavoro loro affidato, evitando danni alle persone ed alle cose;

d) a non cedere ad altri la propria tessera ed a non farsi sostituire da altri nel lavoro sotto pena della esclusione definitiva dal lavoro portuale;

e) a rispettare i funzionari ed agenti dell'autorità marittima, della Regia dogana e della forza pubblica e ad obbedire ai loro ordini.

Art. 14.

Il direttore dell'Ufficio del lavoro potrà concedere, compatibilmente con le esigenze del lavoro portuale, delle licenze ai lavoratori in misura non superiore a tre mesi per ogni anno.

Art. 15.

La cancellazione dai ruoli sarà fatta nei seguenti casi:

1° a richiesta del lavoratore;

2° in caso d'invalidità o decesso;

3° quando il lavoratore abbia superato il 65° anno di età o quando abbia perduto uno dei requisiti di cui ai nn. 2, 4 e 5 dell'art. 6 del presente decreto;

4° quando per manifeste prove debba considerarsi incapace al lavoro portuale od elemento pericoloso a sè ed agli altri, o si sia reso colpevole di autolesione;

5° quando sia intervenuta nei riguardi del lavoratore una condanna al confino di polizia prevista dagli articoli 184 e seguenti del testo unico 6 novembre 1926, n. 1348, delle leggi di pubblica sicurezza;

6° quando il lavoratore, per la sua condotta e per manifestazioni nel lavoro o fuori del lavoro apertamente contrastanti con le direttive politiche del Regio Governo, arrechi, o possa arrecare, turbamento al regolare svolgimento del lavoro portuale;

7° quando, senza giustificato motivo, si sia assentato dal lavoro per sei chiamate, anche non consecutive, nel periodo di tre mesi. Non sarà tenuta per valida giustificazione l'impiego in altri lavori;

8° quando gli sia stata inflitta la sanzione di cui alle lettere *d*) dell'art. 13 e *c*) dell'art. 35.

I lavoratori cancellati dai ruoli per i motivi di cui ai numeri 1 e 7 potranno essere riammessi, qualora siano aperte le iscrizioni, venendo però reiscritti per ultimi nel ruolo degli avventizi.

Uguale trattamento potrà essere fatto a coloro che, essendo stati cancellati per cambio di residenza, avessero ripreso domicilio nel Comune.

Art. 16.

Il direttore dell'Ufficio del lavoro, sentita la Commissione ed avutane autorizzazione dal comandante del porto, potrà procedere alla revisione totale o parziale dei ruoli, alla soppressione o fusione di categorie, alla formazione di nuove, od alla loro ripartizione in specialità.

Art. 17.

Al trattamento di quiescenza dei lavoratori resi inabili al lavoro per invalidità o vecchiaia, nonchè alle altre forme di assistenza sociale, sarà provveduto con particolari disposizioni, a termini dell'art. 4 del R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232.

Art. 18.

Per l'opera di assistenza urgente ai lavoratori è istituito un fondo di soccorso, amministrato dal direttore dell'Ufficio del lavoro, formato dai proventi delle pene pecuniarie inflitte in base al presente ordinamento.

Art. 19.

Il comandante del porto, sentiti il direttore dell'Ufficio del lavoro e la Commissione, potrà autorizzare l'esercizio in porto di associazioni di lavoratori portuali, purchè tali organizzazioni siano composte esclusivamente da individui iscritti nei ruoli dei lavoratori permanenti e si dedichino soltanto al lavoro di carico e scarico delle merci con esclusione di qualsiasi altra iniziativa od impresa che non abbia attinenza col lavoro portuale.

Nessun lavoratore potrà appartenere contemporaneamente a più di una associazione.

Art. 20.

L'autorizzazione, di cui al precedente articolo, dovrà risultare da apposito atto di concessione.

A tal uopo, insieme con la domanda, le organizzazioni interessate dovranno presentare al comandante del porto, per mezzo del direttore dell'Ufficio del lavoro, i propri statuti e regolamenti e depositare copia dell'atto costitutivo, nonchè l'elenco degli iscritti e quello dei dirigenti e degli impiegati amministrativi con le rispettive generalità.

Art. 21.

La concessione sarà subordinata alle seguenti condizioni:

1° che tutti gli appartenenti all'associazione di lavoratori, compresi i dirigenti, siano iscritti nei ruoli degli operai permanenti ed abbiano uguaglianza di trattamento;

2° che tutti i lavoratori permanenti della categoria cui appartiene l'associazione, possano esservi ammessi, purchè non iscritti in altra associazione;

3° che i proventi del lavoro dell'associazione vengano ripartiti fra i componenti senz'altra ritenuta che quella necessaria per acquisto, manutenzione, rinnovazione e riparazione degli attrezzi di lavoro, per spese generali di amministrazione, per risarcimento di danni prodotti nella esecuzione del lavoro; il tutto nella misura che sarà autorizzata dall'Ufficio del lavoro in armonia con le disposizioni di legge;

4° che nessuno storno, per nessun motivo, possa farsi dai fondi assegnati agli scopi sopra indicati e che, nel caso di revoca della concessione, come pure di scioglimento dell'associazione, di tali fondi e dell'attrezzamento non si possa disporre senza l'autorizzazione dell'Ufficio del lavoro;

5° che l'associazione riconosca nel direttore dell'Ufficio del lavoro il diritto di esercitare, sia continuativamente che saltuariamente, il più ampio e rigoroso controllo sulla sua amministrazione e, quindi, l'obbligo da parte sua di esibire tutti i registri contabili e documenti che all'uopo venissero richiesti dal direttore stesso, come pure di esonerare dalla propria direzione ed amministrazione quegli individui che, a giudizio del comandante del porto, su proposta del direttore dell'Ufficio del lavoro e sentita la Commissione, non diano affidamento di regolare amministrazione o siano da considerarsi elementi perturbatori del lavoro;

6° che l'associazione riconosca nel comandante del porto il diritto di requisire, in caso di revoca o sospensione della concessione, e senza alcuna formalità, gli attrezzi ad essa appartenenti ed eventualmente di darli in uso ad altri, e ciò verso una equa indennità di utilizzazione da determinarsi, in caso di disaccordo, da una Commissione di tre arbitri nominati uno dal comandante del porto, uno dall'associazione operaia ed il terzo dal presidente del competente Tribunale civile.

Art. 22.

La concessione di esercizio alle associazioni di lavoratori è subordinata al versamento, presso l'Ufficio del lavoro, di un congruo canone annuo, la cui misura sarà determinata dal comandante del porto, su proposta del direttore dell'Ufficio del lavoro, sentita la Commissione, nonchè al deposito di una cauzione che nello stesso modo sarà pure da lui determinata in base al numero dei componenti l'associazione e che dovrà essere tosto reintegrata ogni qualvolta venisse per qualsiasi causa ridotta.

Art. 23.

Il comandante del porto, su proposta del direttore dell'Ufficio del lavoro, sentita la Commissione, potrà sospendere od anche revocare, senza che ciò dia luogo ad alcuna indennità, le concessioni quando le associazioni di lavoratori:

1° non siansi attenute alle norme del presente ordinamento o abbiano, sotto qualsiasi pretesto, applicate tariffe o retribuzioni di lavoro diverse da quelle in vigore;

2° siansi astenute dal lavoro per cause non di forza maggiore, oppure quando, avendo operai disponibili, siansi rifiutate di provvedere al lavoro richiesto;

3° non abbiano eseguite le disposizioni impartite dall'Ufficio del lavoro nell'esercizio del diritto di controllo e di ispezione sul funzionamento di esse e non abbiano, entro il termine stabilito, esonerato dalla propria direzione od amministrazione gli individui di cui al n. 5 dell'art. 21. Nei casi di minore gravità, in luogo di revocare o sospendere la concessione, il comandante del porto, sempre su proposta del direttore dell'Ufficio del lavoro, sentita la Commissione, avrà facoltà di incamerare in tutto od in parte la cauzione della associazione inadempiente.

Datori ed imprese di lavoro.

Art. 24.

Coloro che ricorrono ad impiego diretto di lavoratori e di mezzi d'opera per provvedere ai lavori di cui all'art. 4, ed i fiduciari da essi impiegati in porto, sono soggetti alle norme del presente ordinamento e devono rispetto ed obbedienza all'autorità marittima.

In caso di trasgressione, il direttore dell'Ufficio del lavoro, oltre all'applicazione delle sanzioni stabilite, potrà negare l'impiego di personale o l'uso dei mezzi d'opera o comunque sospendere in qualsiasi momento i lavori in corso dei trasgressori, restando a carico di costoro tutte le conseguenze derivanti da tali provvedimenti.

Art. 25.

Agli effetti della vigilanza che il direttore dell'Ufficio del lavoro deve esercitare sul lavoro e sulle operazioni portuali, i datori di lavoro sono tenuti ad esibire al direttore stesso

od ai suoi incaricati tutti i documenti che fossero loro richiesti.

Art. 26.

Nessuno potrà esercitare nel porto le funzioni di imprenditore di sbarco e di imbarco delle merci se non abbia ottenuto apposita concessione dal comandante del porto il quale sentirà, a tale uopo, il direttore dell'Ufficio del lavoro e la Commissione.

Per ottenere tali concessioni, le relative domande, da presentarsi al comandante del porto, dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

1° Se si tratti di singoli impresari:

a) certificato di nascita;

b) certificato di cittadinanza e domicilio;

c) certificato di penalità dal quale risulti che il richiedente non ha riportato le condanne di cui al precedente art. 6, n. 4;

d) certificato di buona condotta;

e) certificato del Consiglio provinciale dell'economia da cui risulti la capacità tecnica ed economica di esercitare le funzioni suddette.

2° Se si tratti di imprese costituite in società:

a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto;

b) certificato del Consiglio provinciale dell'economia donde risultino i nomi del presidente, del direttore e dell'amministratore delegato e la capacità di cui alla lettera e) del precedente comma;

c) certificati penali comprovanti che le persone suddette non hanno riportato le condanne di cui al precedente art. 6, n. 4.

Tutti gli imprenditori saranno iscritti in apposito elenco.

Art. 27.

La concessione di cui al precedente articolo è subordinata al versamento presso l'Ufficio del lavoro di un canone annuo ed al deposito di una cauzione, determinati l'uno e l'altra dal comandante del porto su proposta del direttore dell'Ufficio del lavoro, sentita la Commissione.

Inoltre il concessionario dovrà obbligarsi a presentare un elenco dei galleggianti, materiale ed attrezzi appartenentigli o tenuti in locazione almeno annuale ed a riconoscere nel comandante del porto il diritto di requisirli senza alcuna formalità quando egli lo ritenga necessario per garentire la esecuzione o la continuazione delle operazioni di carico e scarico delle merci nel porto, e di darli in uso ad altri, e ciò contro un'equa indennità di utilizzazione da determinarsi, in caso di disaccordo, da una Commissione di tre arbitri nominati uno dal comandante del porto, uno dal concessionario ed il terzo dal presidente del competente Tribunale civile.

Il comandante del porto, su proposta del direttore dell'ufficio del lavoro, sentita la Commissione, potrà sospendere od anche revocare la concessione, senza che ciò dia luogo ad alcuna indennità, quando:

1° il concessionario o, se si tratti di società, qualcuno dei dirigenti o rappresentanti, riporti una delle condanne di cui all'art. 6, n. 4, o venga comunque a perdere la capacità giuridica a meno che, nel caso di società, questa non provveda alla immediata sostituzione del dirigente o rappresentante che sia venuto a trovarsi in tali condizioni;

2° il concessionario non si attenga alle norme del presente ordinamento o applichi tariffe superiori a quelle in vigore o presenti agli interessati fatture ove figurino operazioni non eseguite o spese non sostenute;

3° risulti che la capacità tecnica o finanziaria del concessionario sia ridotta, in confronto di quella accertata al momento della concessione, in misura tale da non dare più affidamento per la regolare esecuzione dei lavori assunti, ovvero egli si astenga da tale esecuzione per cause non di forza maggiore.

Nei casi di minore gravità, il comandante del porto potrà applicare anche alle imprese la disposizione contenuta nell'ultimo comma del precedente art. 23.

Norme e tariffe di lavoro.

Art. 28.

Nel formulare le proposte di tariffe e di varianti al presente ordinamento, previste al n. 3 dell'art. 3, nonchè nel determinare le norme di lavoro dovranno essere tenute presenti le tariffe e le condizioni di lavoro degli altri porti della costa pugliese, in modo da evitare al traffico del porto di Taranto condizioni più onerose che altrove.

Art. 29.

I capitani dei velieri e dei motovelieri di stazza lorda non superiore a 500 tonnellate potranno avvalersi dei propri equipaggi per tutte le operazioni di stivaggio e tiraggio quando ne facciano richiesta, anche verbale, all'Ufficio del lavoro.

Art. 30.

Nessuno potrà essere ammesso al lavoro in porto se non sia iscritto nei ruoli dell'Ufficio del lavoro, salve le eccezioni espressamente previste, nè essere adibito, neppure provvisoriamente, a lavori di una categoria diversa da quella nel cui ruolo è iscritto senza una speciale autorizzazione dell'Ufficio del lavoro.

Gli individui sorpresi a lavorare in porto, in contravvenzione a tali disposizioni, saranno allontanati con la forza, e il datore di lavoro o l'associazione operaia che li avrà impiegati, dovrà versare, come penale, per ciascun individuo indebitamente impiegato e per ciascuna giornata di lavoro, il triplo della giornata di salario stabilita per gli operai del ruolo.

Art. 31.

L'avviamento degli operai al lavoro è giornalmente regolato, col sistema del turno, dall'Ufficio del lavoro, il quale vigilerà a che tale sistema sia osservato anche dalle associazioni di lavoratori per i propri iscritti.

Nel caso in cui i lavoratori permanenti di una categoria non fossero sufficienti per le operazioni della giornata, l'Ufficio del lavoro chiamerà a turno gli avventizi della stessa categoria e, quindi, i lavoratori permanenti ed avventizi delle altre categorie. Qualora non ve ne siano in numero sufficiente, i datori di lavoro potranno essere autorizzati a servirsi, per la giornata, di operai occasionali, estranei ai ruoli, indicandone le generalità all'Uffico del lavoro.

Gli operai occasionali non sono iscritti a ruolo, nè acquistano, pel fatto della loro chiamata, alcun diritto alla iscrizione nei ruoli. E' sempre in facoltà dell'Ufficio del lavoro di negare l'avviamento al lavoro di operai occasionali che per i loro precedenti non diano sicura garanzia per il buon funzionamento del lavoro portuale.

Art. 32.

L'Ufficio del lavoro portuale, pel fatto del presente ordinamento, non assume alcuna responsabilità verso i terzi per l'opera dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Art. 33.

Per il lavoro nel porto, oltre alle domeniche, saranno considerate festive le giornate indicate come tali, a tutti gli effetti civili, dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2859, e successive modifiche.

Controversie e sanzioni.

Art. 34.

Le controversie individuali che potessero sorgere fra equipaggi e lavoratori portuali, e fra questi ed i datori di lavoro, saranno decise senza formalità, sentite le parti od i loro rappresentanti, dal direttore dell'Ufficio del lavoro.

Entro il termine di cinque giorni dalla comunicazione della decisione, gli interessati potranno ricorrere al comandante del porto, il quale giudicherà inappellabilmente.

Art. 35.

Le punizioni disciplinari che possono essere inflitte alle persone od enti addetti al lavoro nel porto di Taranto sono quelle stabilite nel R. decreto-legge 232 del 1° febbraio 1925, e cioè:

Per i singoli lavoratori:

a) pena pecuniaria fino a L. 100;

b) sospensione dal lavoro sino a trenta giorni;

c) esclusione definitiva dal lavoro portuale.

Per le associazioni di lavoratori e per i datori di lavoro:

a) pena pecuniaria sino a L. 500;

b) sospensione della concessione di esercizio sino a trenta giorni;

c) revoca della concessione stessa.

Nei riguardi delle associazioni di lavoratori e dei datori di lavoro, la pena pecuniaria viene applicata, quando ne sia il caso, per ogni individuo impiegato e per ogni giornata di lavoro, in modo però che l'importo globale della pena non superi la misura massima prevista.

Le punizioni disciplinari, tranne le sospensioni o revoche delle concessioni di esercizio, sono inflitte dal direttore dell'Ufficio del lavoro, salvo appello, nel termine di cinque giorni, al comandante del porto che decide definitivamente. La sospensione o revoca delle concessioni di esercizio alle associazioni di lavoratori o ai datori di lavoro sarà determinata, su proposta dell'Ufficio del lavoro, dal comandante del porto, sentita la Commissione.

I provvedimenti disciplinari sono pubblicati all'albo dell'Ufficio del lavoro e la loro applicazione non pregiudica quella delle altre sanzioni penali, nè le responsabilità civili ai termini delle vigenti leggi.

Il prodotto delle pene pecuniarie andrà a beneficio del fondo di soccorso per i lavoratori di cui all'art. 18.

Art. 36.

Le infrazioni alle presenti norme, commesse da persone od enti non contemplati da questo ordinamento, saranno punite dal comandante del porto ai termini dell'art. 422 del Codice per la marina mercantile, come infrazioni alla polizia del porto.

Disposizioni transitorie.

Art. 37.

Per la prima applicazione del presente ordinamento saranno iscritti nei ruoli dei lavoratori permanenti soltanto i componenti delle associazioni esercenti in porto alla data di pubblicazione del presente decreto, i quali attendano al lavoro portuale in Taranto con carattere di continuità e come principale loro occupazione, comprovino di possedere i requisiti richiesti dall'art. 6, tranne quello dell'età la quale non potrà essere inferiore ai 18 anni, e siano compresi in apposita nota presentata dai rispettivi dirigenti ed accertata dal segretario del Sindacato provinciale dei lavoratori dei porti.

Nel ruolo degli avventizi saranno iscritti, secondo l'ordine cronologico di anzianità, quegli altri i quali in porto lavorino almeno da sei mesi e siano compresi in apposita nota presentata dal suddetto segretario. Questi avventizi debbono però comprovare di trovarsi nelle condizioni di cui al comma precedente.

Il direttore dell'Ufficio del lavoro potrà concedere l'iscrizione anche ai lavoratori che abbiano commesso taluno dei reati indicati al n. 4 dell'art. 6 del presente decreto, quando, per la natura ed entità del fatto commesso e per la buona condotta successivamente mantenuta, diano sicuro affidamento per l'avvenire. Potrà ammettere, purchè fisicamente idonei, anche coloro i quali abbiano superato i 65 anni di età sino a quando la loro posizione non venga regolata coi provvedimenti di cui all'art. 17.

Art. 38.

Entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, i dirigenti delle associazioni operaie, attualmente in esercizio, presenteranno, a complemento delle note di cui all'articolo precedente, una domanda collettiva di ammissione nei ruoli pei loro iscritti, corredata della copia dell'atto costitutivo della associazione e dei documenti personali di ciascun iscritto, comprovanti il possesso dei requisiti richiesti.

Entro quindici giorni dalla data della scadenza per la presentazione delle domande, il direttore dell'Ufficio del lavoro compilerà i ruoli dei lavoratori, rendendoli ostensibili, mediante pubblico avviso, nel proprio Ufficio, per 10 giorni.

In questo periodo di tempo, potranno essere prodotti reclami per i quali deciderà inappellabilmente il comandante del porto di Taranto, al quale i reclami stessi saranno trasmessi a cura del direttore dell'Ufficio del lavoro con le opportune informazioni.

Dopo le decisioni del comandante del porto, i ruoli dei lavoratori portuali, con le variazioni dipendenti dall'eventuale accoglimento dei detti reclami, saranno considerati senz'altro definitivi.

Art. 39.

Entro lo stesso termine di quindici giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, tutti coloro che esercitano in porto funzioni di imprese, nonchè tutte le associazioni operaie in esercizio alla stessa data dovranno presentare al direttore dell'Ufficio del lavoro le domande ed i documenti richiesti per ottenere la concessione prescritta.

Roma, addì 22 novembre 1928 - Anno VII

Il Ministro: Ciano.

(307)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494 che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17, sulla resti-

tuzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Andreasic » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Andeasic Francesco, figlio di Michele e della fu Caterina Andreasic, nato a Piedimonte (Erpelle Cosina) il 27 maggio 1903 è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Andreassi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Andreasic Anna fu Giovanni e di Maria Poliak, nata il 9 luglio 1906; al figlio Francesco, nato a Piedimonte il 10 agosto 1927; al padre Michele fu Antonio e fu Maria Andreasic, nato a Piedimonte il 25 novembre 1855, ed alla sorella Giuseppina, nata a Piedimonte il 20 febbraio 1896.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'articolo 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 settembre 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

(309)

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Andeasic » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Andreasic Giovanni, figlio di Michele e della fu Maria Andreasic, nato a Piedimonte (Erpelle Cosina) il 9 febbraio 1891, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Andreassi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Giuseppina Andeasic fu Giuseppe e fu Anna Grzetic, nata a Piedimonte l'8 settembre 1894; ed ai figli nati a Piedimonte (Erpelle Cosina): Emma, il 20 aprile 1914; Maria, il 16 marzo 1920; Giovanni, il 7 agosto 1922; Zorca, il 23 novembre 1925; Giovanni, il 6 luglio 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'articolo 2, ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 26 settembre 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

(310)

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contetenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Benasich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Benasich Giovanni, figlio del fu Francesco e di Hill Maria, nato a Pedena il 27 maggio 1885, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Benassi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli nati dalla or defunta Bullessich Caterina fu Simone a Pedena: Maria, il 25 aprile 1907; Francesco, l'8 giugno 1909; Giuseppe, il 7 febbraio 1911; e gli altri nati a Canfanaro: Eliodoro, il 10 agosto 1913; Rosina, il 4 marzo 1916.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

(325)

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Hudorovich Elia fu Elia;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Orsera e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Hudorovich Elia fu Elia e fu Poropat Caterina, nato a Gimino l'8 giugno 1883 e residente a San Michele di Leme, Orsera, di condizione agricoltore, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Hudorovich in « Onorato ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Casalaz Anna fu Michele e fu Maria Cervar, nata a Geroldia il 12 febbraio 1888; ed ai figli nati a Geroldia: Rosa, il 3 marzo 1914; Emilio, il 23 marzo 1912; Giovanna, il 16 gennaio 1922; Quirino, il 30 marzo 1928, Giovanni, l'11 marzo 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 6 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

(326)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Angelo Budihnja fu Francesco, nato a Sturia di Aidussina il 1° settembre 1883 e residente a Trieste, via D. Rossetti, 12, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Budigna »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Angelo Budihnja è ridotto in « Budigna ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(329)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Attilio Mosettig di Ernesto, nato a Trieste il 15 febbraio 1900 e residente a Trieste, via G. Brunner, 10, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Mosetti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Attilio Mosettig è ridotto in « Mosetti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(330)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Angelo Covacich (Cuvacic) fu Antonio, nato a Trieste il 2 ottobre 1890 e residente a Trieste, via Malcanton, 16, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Covacci »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Angelo Covacich (Cuvacic) è ridotto in « Covacci ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(331)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Coniz di Andrea, nato a Trieste il 5 marzo 1894 e residente a Trieste, Cologna in Monte, n. 256, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Coni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Coniz è ridotto in « Coni ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Francesca Coniz nata Sterle fu Antonio, nata il 21 febbraio 1891, moglie;
2. Luciano di Francesco, nato il 28 agosto 1925, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del ci-

tato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(332)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Bruno Collich di Antonio, nato a Trieste il 14 dicembre 1899 e residente a Trieste, via Gatteri, 41, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Colli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bruno Collich è ridotto in « Colli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Virginia Collich nata Cofler di Giuseppe, nata il 28 maggio 1906, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(333)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Guido Clemencich fu Giuseppe, nato a Trieste il 20 maggio 1900 e residente a Trieste, via C. Battisti, 7, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Clementi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Guido Clemencich fu Giuseppe è ridotto in « Clementi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(334)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze con nota in data 29 novembre 1928 ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 15 novembre 1928, n. 2559, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 novembre 1928, n. 277, concernente proroga al termine di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 28 giugno 1927, n. 1163, convertito in legge il 17 maggio 1928, n. 1395, per l'esonero dal servizio dei salariati addetti all'Officina governativa delle carte-valori.

(382)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze in data 28 novembre 1928 ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2531, che proroga di due anni a favore degli Istituti sovventori gli effetti dell'ipoteca legale a garanzia delle anticipazioni sui risarcimenti di danni di guerra, di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1922, n. 1233, a all'art. 21 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17.

(383)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 genanio 1926, n. 100, si comunica che il R. decreto-legge 1° novembre 1928, n. 2484, concernente la proroga del termine per la riduzione delle eccedenze di sovrimposta provinciale e comunale è stato presentato da S. E. il Ministro per le finanze per la conversione in legge, alla Camera dei deputati nella seduta del 23 novembre 1928 ed ha preso negli atti parlamentari il n. 2247.

(384)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il 28 novembre 1928 è stato presentato alla Camera dei deputati, da S. E. il Ministro per le finanze, il disegno di legge per la conversione in legge dei Regi decreti 9 novembre 1928, n. 2528, e 22 novembre 1928, n. 2556, concernenti variazioni di bilancio e convalidazione di Regi decreti per prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1928-29.

(387)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per la giustizia e gli affari di culto, con nota in data 3 dicembre 1928, ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 22 novembre 1928, n. 2580, contenente modificazioni alle norme vigenti sui Consigli dei Collegi degli avvocati e dei procuratori e sulle rispettive assemblee, nonchè sul Consiglio superiore forense, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 1928.

(388)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. 3ª Pubblicazione. (Elenco n. 16).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 % »	121764 212719	25 — 65 —	Moscatelli Rosa di Cesare-Paolo, minore sotto la p. p. del padre, domt. a Milano; con usuf. vital. a Pessina *Giulia* fu Luigi ved. di Casati Giovanni, domt. a Bruzzano di Affori (Milano).	Intestate come contro e con usufrutto vitalizio a Pessina *Teresa-Giulia* fu Luigi, vedova ecc. come contro.
» »	121765 212720	25 — 65 —	Moscatelli Maria di Cesare-Paolo, minore sotto la p. p. del padre, domt. a Milano; con usuf. vital. come la precedente.	
» »	121766 212721	25 — 65 —	Moscatelli Carlo di Cesare-Paolo, minore sotto la p. p. del padre, domt. a Milano; con usuf. vital. come la precedente.	
»	343228	1,125 —	Boratto *Achille* fu Ugo, minore sotto la p. p. della madre Franck Elisabetta, vedova Boratto, domt. in Napoli.	Boratto *Claudio-Achille* fu Ugo, minore, ecc. come contro.
Buono Tesoro ordinario esercizio 1926-27	1646	Cap. 10,000 —	Noia Emilia di Francesco, *minore sotto la p. p. del padre.*	Noia Emilia di Francesco, *nubile.*
Id. id. serie *E*	865	» 10,000 —	*Ghessi* Luigi fu Giovanni-Battista.	*Ghezzi* Luigi fu Giovanni-Battista.
Buoni del Tesoro ordinari esercizio 1925-26	Serie *A* 1074 Serie *C* 4146 » 4145 » 4147 » 4551	» 500 — » 2,000 — » 2,000 — » 2,000 — » 2,000 —	Di Seglio Domenicantonia di *Costanzo.*	Di Seglio Domenicantonia di *Costanza, moglie di Rocco Materiale.*
Cons. 5 %	67584	555 —	Cappai *Mario* e Francesco fu Francesco, minori sotto la p. p. della madre Randaccio Maria di Cesare, ved. Cappai, domt. in Cagliari.	Cappai *Maria* e Francesco, minori, ecc. come contro.
3.50 %	628281	70 —	Audisio *Giorgio* fu Andrea, domt. a Passerano d'Asti (Alessandria) con usuf. vital. a Costamagna Maria fu Giorgio, moglie di Forneris Paolo, domt. in Alba (Cuneo).	Audisio *Stefano* fu Andrea, domt. come contro, e con usuf. vital. come contro.
Buono Tesoro ordinario esercizio 1925-26 Serie *B*	3081	Cap. 1,000 —	*Cocozzoli* Vincenzo di Tommaso.	*Cocuzzoli* Vincenzo di Tommaso.
Buono Tesoro ordinario esercizio 1925-26	2621	» 1,000 —	Pianciola *Angela* di *Battista.*	Pianciola *Maria-Angela* di *G.-Battista.*

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 3 novembre 1928 - Anno VII

p. Il direttore generale: BRUNI.

(41)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. 2ª Pubblicazione. (Elenco n. 18).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	136907	3,010 —	*Iandolo* Donato fu Gaetano, domt. a Viterbo (Roma).	*Iandola* Donato fu Gaetano, domt. a Viterbo (Roma).
3.50 %	744974 744975	35 — 35 —	Fedullo *Giovanna* fu Tommaso, nubile, domt. a Pisciotta (Salerno).	Fedullo *Maria-Giovanna* fu Tommaso, nubile ecc. come contro.
Cons. 5 %	69411	40 —	Canevaro Attilio fu *Domenico-Santo*, minore sotto la tutela di Canevaro Giovanni Domenico fu Domenico, domt. a Spinetta Marengo (Alessandria).	Canevaro Attilio fu *Santo*, minore ecc. come contro.
»	121910	85 —	Petrillo Angiolina di Pietro-Paolo, moglie di Rocino Gaetano, domt. a Pietradefusi (Avellino); con usuf. a Pascucci *Serafina* fu Giacomo, ved. di Rocino Giuseppe, domt. come sopra.	Petrillo Angiolina ecc. come contro; con usuf. a Pascucci *Maria-Serafina* fu Giacomo, ved. ecc. come contro.
» » »	121911 121912 121913	85 — 85 — 85 —	Rocino Nicola Rocino Pasquale Rocino Errico } fu Giuseppe, domt. a Pietradefusi (Avellino); con usuf. come la precedente.	Intestate come contro, con usuf. come la precedente.
3.50 % »	577476 616679	94.50 21 —	Buffa *Francesco* ed Albina fu Carlo Alberto, minori sotto la p. p. della madre Reynand *Alessandrina-Alice*, ved. di Buffa Carlo Alberto, domt., nel primo titolo, a Luserna S. Giovanni (Torino) e nel secondo titolo a Monet (Stati Uniti America).	Buffa *Alberto-Francesco* ed Albina fu Carlo Alberto, minori sotto la p. p. della madre Reynand *Alice-Alessandrina*, ved. ecc. come contro.
Cons. 5 %	96579	300 —	*Cutitta* Giuseppe Santo di Benedetto domt. a Roccapalumbo (Palermo).	*Cuttitta* Giuseppe Santo di Benedetto, domt. come contro.
3.50 %	664705	801.50	Mannati Fabio fu Giacinto, domt. a Venezia; con usuf. vital. a Pacini *Adelaide* detta Ida fu Francesco, nubile domt. a Firenze.	Intestata come contro; con usuf. vital. a Pacini *Isabella-Adelaide-Faustina* fu Francesco, nubile, domt. a Firenze.
Buoni Tesoro settennali 1ª serie	649 648 650	Cap. 2,000 — » 2,000 — » 2,000 —	Ade Giorgio Ade Tecla Ade Ugo } fu Carlo, minori sotto la p. p. della madre *Bonomi* Odilia ved. Ade.	Ade Giorgio Ade Tecla Ade Ugo } fu Carlo, minori sotto la p. p. della madre *Bononi* Odilia ved. Ade.
Buoni Tesoro ordinari eserc. 1925-26	4855 4856	Cap. 2,000 — » 2,000 —	Degola *Filippina* fu Filippo.	Degola *Maria Filippina* fu Filippo, *moglie di Bonfiglio Vincenzo.*
3.50 %	792519	192 —	*De Luise Giovannina* di Donato, minore sotto la p. p. del padre, domt. a S. Marco dei Cavoti (Benevento).	*De Luisa Giovanna-Antonia-Incoronata* di Donato, minore ecc. come contro.
Buono Tesoro ordinario serie *A* eserc. 1925-26	606	Cap. 500 —	Nucci Egisto e *Lidia* fu Lamberto, minori rappresentati dalla madre Morelli Giuseppina ved. Nucci.	Nucci Egisto e *Zaira* fu Lamberto, minori ecc. come contro.
Buono Tesoro settennale, 1ª serie	225	Cap. 10,000 —	*Bonamici Antonina* fu Gervasio, nubile.	*Pierotti Elodia-Antonia* fu Gervasio, *moglie di Buonamici Giuseppe.*

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 17 novembre 1928 - Anno VII

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

(161)

BANCA

Capitale nominale L. 240,000,000

Situazione al 10

			DIFFERENZE con la situazione al 31 ottobre 1928 (migliaia di lire)
ATTIVO.			
Oro in cassa . . . . L.		5,051,896,535.51	+ 4
Altre valute auree:			
Crediti su l'estero.	L. 3,978,602,166.98		— 86,882
Buoni del tesoro di Stati esteri e biglietti di Banche estere	» 2,059,768,506.80		+ 2
		6,038,370,673.78	— 86,880
Riserva totale . . . . L.		11,090,267,209.29	— 86,876
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato . . . . »		1,836,187,265.08	—
Cassa . . . . »		108,414,392.30	+ 1,468
Portafoglio su piazze italiane . . . . »		3,197,038,181.67	+ 26,730
Effetti riceyuti per l'incasso . . . . »		4,745,864.45	+ 84
Anticipazioni: su titoli dello Stato, titoli garantiti dallo Stato e cartelle fondiarie	L. 1,743,649,352.43		— 277,422
Anticipazioni: su sete e bozzoli	» 6,847,126.26		— 195
		1,750,496,478.69	— 277,617
Titoli dello Stato e garantiti dallo Stato di proprietà della Banca . . . . L.		1,037,599,765.73	— 163
Conti correnti attivi nel Regno:			
prorogati pagamenti alle stanze di compensazione . . .	L. 175,485,462.05		— 7,683
altri	» 87,564,219.78		+ 7,147
		263,049,681.83	— 536
Credito di interessi per conto dell'Istituto di liquidazioni . . . . . . L.		276,970,496.83	—
Azionisti a saldo azioni . . . . »		60,000,000 —	—
Immobili per gli uffici . . . . »		140,194,242.20	—
Istituto di liquidazioni . . . . »		1,226,985,287.61	—
Partite varie:			
Fondo di dotazione del Credito fondiario	L. 30,000,000 —		—
Impiego della riserva straordinaria	» 12,025,000 —		—
Impiego della riserva speciale azionisti	» 70,902,648.69		—
Impiego fondo pensioni	» 178,659,330.34		—
Debitori diversi	» 724,832,623.96		+ 132,634
		1,016,419,602.99	+ 132,634
Spese . . . . L.		169,401,416.54	+ 1,906
L.		22,177,769,885.21	—
Depositi in titoli e valori diversi . . . . »		28,062,458,985.54	— 900,967
L.		50,240,228,870.75	—
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . »		144,462,388.35	— 1,194
TOTALE GENERALE . . L.		50,384,691,259.10	— 1,104,530

Saggio normale dello sconto 5.50 % (dal 25 giugno 1928).

Il governatore: STRINGHER

D'ITALIA

• Versato L. 180,000,000

novembre 1928 (VII)

PASSIVO.

				DIFFERENZE con la situazione al 31 ottobre 1928 (migliaia di lire)
Circolazione dei biglietti . . . . L.		17,100,329,900 —	—	135,483
Vaglia cambiari e assegni della Banca . . . . . »		470,160,98[illegible].89	—	126,680
Depositi in conto corrente fruttifero . . . . . »		1,613,062,207.19	—	109,590
Conto corrente del Regio tesoro . . . . »		300,000,000 —		—
L.		19,483,553,093.08	—	371,753
Capitale . . . . L.		240,000,000 —		—
Massa di rispetto . . . . »		48,000,000		—
Riserva straordinaria . . . . »		12,025,412.33		—
Conti correnti passivi . . . . »		27,187,780.14	+	3,125
Conto corrente del Regio tesoro, vincolato . . . . »		1,131,766,809.38	+	163,050
Partite varie:				
Riserva speciale azionisti . . . . L.	73,270,873.68			—
Fondo speciale azionisti investito in immobili per gli uffici »	46,000,000 —			—
Creditori diversi . . . . »	734,805,086.73		—	6,315
		854,075,960.41	—	6,315
Rendite . . . . L.		381,160,829.87	+	9,524
Utili netti dell'esercizio precedente . . . . . . L.		—		—
L.		22,177,769,885.2[illegible]		—
Depositanti . . . . »		28,062,458,985.54	—	900,967
L.		50,240,228,870.75		—
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . . »		144,462,388.35	—	1,194
TOTALE GENERALE . . L.		[illegible]0,384,[illegible]91,259.1[illegible]	—	1,104,530

Rapporto della riserva (11,09[illegible],267,209.29) ai debiti (19,483,553,093.08) da coprire 56.92 %.

p. Il ragioniere generale

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 35.

Media dei cambi e delle rendite

del 1° dicembre 1928 - Anno VII

Francia	74.61	Belgrado	33.55
Svizzera	367.79	Budapest (Pengo)	3.325
Londra	92.593	Albania (Franco oro)	365.75
Olanda	7.67	Norvegia	5.10
Spagna	308.75	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.655	Svezia	5.11
Berlino (Marco oro)	4.552	Polonia (Sloty)	214.50
Vienna (Schillinge)	2.69	Danimarca	5.10
Praga	56.65		
Romania	11.50	Rendita 3.50 %	72.10
Peso Argentino Oro	18.20	Rendita 3.50 % (1902)	67 —
Peso Argentino Carta	8 —	Rendita 3 % lordo	45.075
New York	19.087	Consolidato 5 %	83.575
Dollaro Canadese	19.055	Obbligazioni Venezie 3.50 %	74.925
Oro	368.29		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di rendita consolidato 3.50 per cento.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 176.

E' stato richiesto a quest'Amministrazione dal titolare, divenuto maggiorenne, il tramutamento della rendita consolidato 3.50 % (1906) n. 530340 di L. 24.50 intestata a Villa Igino fu Emanuele minore sotto la patria potestà della madre Ballestrino Concetta fu Emanuele vedova Villa, domiciliata in Genova.

Il consenso all'operazione fu prestato dal titolare stesso addì 2 marzo 1916 mediante attergato al certificato di rendita e poichè in esso era stata prima delegata a ritirare i nuovi titoli persona le cui generalità appaiono cancellate a penna in modo illeggibile e poi il signor Villa Igino ha richiesto che la consegna dei titoli sia fatta a lui.

Ai termini dell'art. 36 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, si procederà alla chiesta operazione di tramutamento nell'interesse del signor Villa Igino fu Emanuele.

Roma, addì 16 novembre 1928 - Anno VII

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

(159)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 178.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sotto indicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 320 — Data: 12 dicembre 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Messina — Intestazione: Randazzo Fortunato fu Giuseppe per conto di Genovese Marietta fu Salvatore ed altri — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Rendita: L. 50 consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° luglio 1924.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 17 novembre 1928 - Anno VII

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

(158)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 148.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 221 — Data della ricevuta: 23 luglio 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Cafiero Pietro Antonio fu Salvatore — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 ed al portatore 2 — Ammontare della rendita: L. 385 consolidato 3.50 per cento con decorrenza 1° luglio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3235 — Data della ricevuta: 23 marzo 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: De Lauro Michele fu Tommaso — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita: L. 70 consolidato 3.50 per cento con decorrenza 1° gennaio 1925.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 3 novembre 1928 - Anno VII

(38) p. *Il direttore generale*: BRUNI.

ROSSI ENRICO, *gerente* Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.